

L'amministrazione della giustizia nelle giurisdizioni feudali friulane tra il XVI e il XVII secolo

Michelangelo Marcarelli

L'assetto istituzionale del territorio friulano

La Terraferma veneta presentava una marcata diversità politica e istituzionale tra i vari territori che, a partire dalla fine del XIV secolo, erano venuti a farne parte. In effetti, la prassi attuata dalla Serenissima consisteva nel confermare gli statuti, i privilegi e, in sostanza, gli equilibri di potere preesistenti alla conquista.¹ In altre parole, l'organizzazione istituzionale dei vari territori via via annessi rimaneva pressoché inalterata.

Considerando l'amministrazione della giustizia, ci si trovava così di fronte a situazioni piuttosto disparate: a un estremo c'era il Vicentino, sul quale il patriato della città berica aveva assunto negli anni precedenti alla dedizione a Venezia un controllo pressoché totale;² dall'altro c'era la patria del Friuli, che invece aveva mantenuto un assetto istituzionale piuttosto arcaico e feudale.³ Attorno alla metà del XVI secolo, il Friuli era costellato da una miriade di giurisdizioni, alcune limitate a un pugno di case, altre, come il distretto montano della Carnia, piuttosto estese, le cui prerogative comprendevano, fra l'altro, l'amministrazione della giustizia civile e penale, con il diritto di comminare la pena di morte.⁴

Un buon esempio di questa frammentarietà giurisdizionale è offerto dalla situazione in cui si trovava la pianura attraversata dal Tagliamento nella zona delle risorgive: in un raggio di pochi chilometri, si trovavano ben quattro sedi di tribunale, ciascuno con caratteristiche peculiari. Sulla sponda sinistra del fiume c'era Belgrado, sede dell'omonimo contado, concesso da Venezia alla potente famiglia Savorgnan nel 1515: *in loco* si celebravano i processi civili e penali fino al secondo appello; in caso di sentenze discordi l'ultima parola

1 Claudio POVOLO, L'intrigo dell'onore, Verona 1996, p. 104 e sgg. e Gaetano Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV–XVIII. In: Storia della cultura veneta. Il Seicento, vol. IV, tomo II, Vicenza 1984, p. 496.

2 Sergio ZAMPERETTI, I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del Seicento, Venezia 1991, p. 94.

3 Tale assetto era l'eredità di due debolezze. In primo luogo quella del patriarcato di Aquileia, che, dilaniato da gravi lotte dalla fine del Trecento, cessò di esistere come entità statale nel 1420; secondariamente, Udine, la principale città del Friuli, non era riuscita ad imporre il proprio controllo che su una piccola parte del territorio friulano.

4 Per una sintesi sull'argomento, cfr. Giuliano VERONESE, La geografia dei feudi lungo il Tagliamento. In: Furio BIANCO e altri (a cura di), Il Tagliamento, Sommacampagna 2006, pp. 357–367.

spettava non al luogotenente di Udine ma alle magistrature centrali veneziane. Formalmente quindi Belgrado era separato dal resto della patria del Friuli.⁵ Nel contesto friulano questo contado può essere considerato di discrete dimensioni, essendo in esso comprese, sia pure con soluzione di continuità, una quindicina di *ville*, alcune delle quali abbastanza popolate.⁶

Poco più a sud c'era il contado di Varmo, decisamente meno esteso (comprendeva cinque *ville*), la cui giurisdizione era tenuta ad anni alterni dalle due famiglie nobili ivi residenti, i Varmo di Sopra e i Varmo di Sotto. Ancora più a sud, c'era il minuscolo feudo di Madrisio, di pertinenza dell'omonima famiglia, che comprendeva poco più di due piccoli villaggi, "Madrisio di Varmo, Bolzan del Tagliamento, Persereano di San Leonardo dov'è una sola casa con chiesa appresso".⁷ I confini della giurisdizione non raggiungevano nemmeno quelli della parrocchia.

Sia i giurisdicenti di Varmo che quelli di Madrisio amministravano giustizia civile e penale in prima istanza (gli appelli andavano al Luogotenente) e avevano diritto di sedere al Parlamento della patria del Friuli, assemblea rappresentativa di feudatari laici ed ecclesiastici e comunità.

Sull'altra sponda del Tagliamento, all'incirca alla medesima altezza di Belgrado, insisteva il territorio della comunità di San Vito, che assieme a San Daniele e altre poche ville costituiva ciò che rimaneva del potere temporale del patriarca di Aquileia: anche questa giurisdizione, come Belgrado, era separata dalla Patria del Friuli (anche se i rappresentanti della comunità sedevano in parlamento).⁸

A confondere ulteriormente l'amministrazione della giustizia, c'era, fra altre complicazioni simili a quelle sopra descritte, il paradosso delle giurisdizioni che si potrebbero definire *transfrontaliere*, il cui territorio in parte apparteneva allo Stato veneto ed in parte a quello imperiale: ferma restando per tutti la sede di prima istanza in territorio veneto, gli appelli erano devoluti, a seconda dell'ubicazione dei villaggi in cui erano stati commessi i reati, alle autorità superiori veneziane o a quelle austriache.⁹

Giudici, reati e pene tra Cinquecento e Seicento

A questo punto, sarà utile considerare chi effettivamente amministrava la giustizia. In pochi casi i giurisdicenti presiedevano i tribunali penali in prima per-

5 Archivio di Stato di Venezia (ASV), consultori in jure, b. 36, fasc. 1.

6 IVONNE ZENAROLA PASTORE, La giustizia penale in una giurisdizione Savorgnan (secoli XVI–XVIII). In: *Metodi e ricerche* (1994), p. 173.

7 GIROLAMO DA PORCIA, *Descrizione della Patria del Friuli*, Udine 1897, p. 57.

8 ASV, consultori in jure, b. 142, consulto in data 25 aprile 1691.

9 Era il caso della giurisdizione delle monache di Aquileia: i processi in prima istanza si celebravano a Udine anche per i reati commessi ad esempio a Cervignano, *villa* sottoposta sì alla giurisdizione delle monache, ma appartenente allo Stato austriaco. Cfr. GIULIANO VERONESE, Feudi e amministrazione giudiziaria nella Bassa friulana orientale tra '500 e '600. In: *Alsa* (1994), p. 34.

sona.¹⁰ Più spesso (e, oserei dire, fortunatamente) si preferiva affidare questo delicato incarico a dei professionisti del diritto – molti dei quali in possesso di laurea in *utroque jure* – che assumevano generalmente il titolo di *capitani*.

Comunemente nelle giurisdizioni signorili il capitano agiva da giudice unico¹¹: ciò avveniva, ad esempio, nel già citato contado di Belgrado, a Soffumbergo (giurisdizione posta ai piedi delle Prealpi Giulie, pochi chilometri a est di Udine), a Mels (dove il giudice assumeva però il nome di *auditore*¹²), ecc. C'erano però alcune eccezioni: nel contado di Fanna, situato nella pedemontana del Friuli occidentale, nell'amministrazione della giustizia civile, il podestà nominato dal conte era affiancato da quattro "giurati del popolo".¹³ Situazioni simili a quella appena descritta si trovavano abbastanza di frequente in giurisdizioni di enti ecclesiastici e comunità, dove in effetti il capitano poteva essere coadiuvato da due o più *giurati*, espressione del ceto dirigente delle comunità stesse. È il caso di Venzone¹⁴, o dell'abbazia di San Gallo di Moggio Udinese, il cui tribunale era formato da capitano, vicecapitano e da ben sei giurati, nominati dalle assemblee dei capifamiglia delle principali *ville* sottoposte all'autorità dell'abate.¹⁵ Particolare il caso del tribunale di Tolmezzo: qui un gastaldo, rappresentante dell'autorità veneziana, presiedeva ai giudizi che venivano effettivamente resi da tre giudici, eletti dal consiglio cittadino.¹⁶

Il giudice assumeva un ruolo diverso nella procedura a seconda della giurisdizione nella quale si trovava ad operare. A Meduno, *capitanato* che ricadeva sotto l'autorità del vescovo di Concordia, il giudice (anche qui affiancato da due giurati) procedeva all'escussione dei testimoni e degli indiziati, prendeva parte alle *cavalcate* (sopralluoghi o interrogatori al di fuori della sede del

10 Ciò avveniva, ad esempio, nel minuscolo feudo di Toppo, situato nella pedemontana pordenonese, la cui giurisdizione non comprendeva nemmeno l'intero villaggio; cfr. Giuliano VERONESE, Istituzioni e amministrazione della giustizia nei comprensori signorili del Friuli occidentale. Il feudo di Toppo. In: Furio BIANCO, Il feudo di Toppo. Amministrazione della giustizia, organizzazione produttiva e struttura degli insediamenti, Pordenone 1999, pp. 20–21.

11 Sulla figura del giudice unico, cfr. Raoul C. VAN CAENEGEM, I signori del diritto, Milano 1991, pp. 116 e sgg.

12 Claudio POVOLO, Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI–XVIII), Vicenza 2000, pp. 30 e sgg.

13 DA PORCIA, Descrizione, p. 39.

14 Marco CAVINA (a cura di), Statuti di Venzone, Udine 2004, p. 97.

15 Furio BIANCO, Un feudo benedettino nella montagna friulana in età moderna. In: Furio BIANCO (a cura di), Il feudo benedettino di Moggio, Udine 1995, pp. 27–28. La presenza dei giurati è stata interpretata come un retaggio del giudizio *per adstantes*, la forma tradizionale del processo friulano, risalente all'età franco-longobarda, nel quale *nobiles sive ignobiles, litterati et illitterati, artifices seu cuiusvis conditionis dignitatis et status* emanavano le sentenze. Questa forma di giudizio venne stigmatizzata da papa Urbano V in una lettera al patriarca Marquardo di Randeck nel luglio del 1367, ma il suo monito non trovò ascolto se non nelle riforme delle costituzioni o nella concessione di statuti ad alcune comunità durante l'età patriarcale. In questi si stabilì in effetti di sostituire l'antica forma di giudizio per astanti con la nomina di alcuni giudici (in genere da due a quattro) che potevano essere assistiti da alcuni delegati del consiglio della comunità stessa. È il caso di Cividale (statuto concesso nel 1369) e di Tolmezzo (1403). Cfr. Pier Silverio LEICHT, La riforma delle Costituzioni friulane nel primo secolo della dominazione veneziana. In: Memorie storiche forogiuliesi, 1943–1951, 39, pp. 76–77.

16 Claudio PUPPINI, Storia e cronache di una città murata e della contrada di Cargna, Udine 1996, p. 222 e sgg.

tribunale), in ultima analisi, una volta presentata la denuncia in cancelleria, seguiva personalmente tutto lo svolgersi del processo, fino alla sentenza.¹⁷ Lo stesso accadeva a Moggio.¹⁸ Nel distretto di Strassoldo, infeudato all'omonima famiglia, era invece in uso una specie di distinzione degli incarichi: il capitano seguiva in prima persona solo i processi per gravi reati, affidando l'istruzione dei processi per quelli di lieve entità al proprio cancelliere.¹⁹ Ancora diversa la situazione a Belgrado: qui, di prassi, il ruolo del capitano era quello di supervisionare e di dirigere l'operato del cancelliere, lasciando nelle sue mani la conduzione della fase istruttoria in tutte le fattispecie di delitto, compreso l'omicidio. Il capitano interveniva direttamente dal momento dell'interrogatorio degli indiziati fino all'emanazione della sentenza. Ciò accadeva almeno fino alla metà del XVII secolo.²⁰

Quali erano i reati giudicati più frequentemente? Purtroppo, a fronte di una presenza di tribunali capillare sul territorio friulano, ben poca, in proporzione, è la documentazione rimasta che ne possa testimoniare complessivamente l'attività. Comunque, un campione a mio avviso sufficientemente significativo è offerto dalle sentenze irrogate dal foro di Tolmezzo, che aveva competenza sull'estesa zona montana della Carnia, che contava alla metà del Seicento poco meno di 20.000 abitanti.²¹ In questo tribunale, tra 1536 e 1545, furono celebrati 81 processi. Di questi, ben 25 riguardarono omicidi premeditati o preterintenzionali e 34 ferimenti più o meno gravi, avvenuti in seguito ad aggressioni o a risse: si trattava di quasi tre quarti dei casi giudicati.²² Questa proporzione rimane inalterata anche considerando un successivo registro di sentenze emesse dai giudici tolmezzini, che copre con alcune lacune il periodo compreso tra 1603 e 1610: allora su 130 processi 33 furono istruiti per omicidio e 68 per ferimento.²³ Queste cifre, sicuramente impressionanti, che dimostrano l'elevata conflittualità presente all'epoca in Carnia, possono essere considerate rappresentative per tutto il Friuli, tenuto conto che indagini effettuate per altre giurisdizioni offrono risultati analoghi.²⁴ Si tratta di una situazione che era comune in molte parti dell'Europa occidentale durante la prima età moderna.²⁵

17 Archivio di Stato di Pordenone (ASP), notarile antico, fasc. 456/3622.

18 ASU, Giurisdizione di Moggio, b. 50, fasc. "Processo criminale formato contra Francesco Siniga detto il Contino...".

19 VERONESE, Feudi e amministrazione giudiziaria, p. 36.

20 ASU, contea di Belgrado, bb. 150-154.

21 PUPPINI, Storia e cronache, p. 390.

22 ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 324. In questo periodo, come all'inizio del Seicento, le altre condanne riguardavano reati come furti, bestemmie, contrabbando, stupri.

23 ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 326.

24 PERUSINI, L'amministrazione della giustizia in una giurisdizione friulana del Cinquecento. In: *Memorie Storiche Forogiuliesi* (1953), pp. 205-218 e ZENAROLA PASTORE, *La giustizia penale*.

25 BRUCE LENMAN/Geoffrey PARKER, *The State, the Community and the Criminal Law in early Modern Europe*. In: V. A. C. GATRELL/BRUCE LENMAN/Geoffrey PARKER, *Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, London 1980, p. 18 e sgg.

Scorrendo i registri (*raspe*) delle sentenze penali, si può osservare che nei casi di ferimento venivano comminate pene pecuniarie che, in caso di accomodamento fra le parti in causa, erano di lieve entità; più raramente, ed in presenza di circostanze aggravanti, il colpevole veniva bandito per brevi lassi di tempo, generalmente da qualche mese a due-tre anni, inoltre era astretto a rifondere la vittima e a pagare le spese processuali; naturalmente il *bannum non incipiat decurrere nisi prius satisfactis damnis ac expensis*.²⁶

Teoricamente la pena prevista per l'omicidio era la morte, specie se il reato era ascrivibile alla fattispecie che oggi sarebbe definita come omicidio volontario.²⁷ Nella maggior parte dei casi però il *reo* rimaneva contumace, per cui la pena effettivamente irrogata era il bando a vita dal distretto nel quale era avvenuto il reato. Previa autorizzazione del luogotenente, i giudici avevano la possibilità di estendere il bando all'intero territorio della patria del Friuli.²⁸ Specie in quest'ultimo caso, l'allontanamento definitivo del condannato significava la sua morte sociale, lo sradicamento e la cancellazione dall'ambito di comunità e di gruppo familiare in cui viveva.²⁹

Se il bandito, "rotti i confini", era catturato, si procedeva alla decapitazione o all'impiccagione;³⁰ pene alternative erano il servizio sulle galere veneziane³¹ o la detenzione "in prigione serrata alla luce"³².

Il bando perpetuo era quindi una condanna di estrema gravità; però la legislazione della Serenissima prevedeva la possibilità di uscire da questa situazione: ci si poteva liberare dal bando catturando o uccidendo un altro bandito o acquistando un tale diritto (la cosiddetta "voce liberar bandito").³³ Prima di rientrare nella comunità cui apparteneva, il condannato però doveva ottenere l'atto di pace (un rogito notarile che impegnavo i contraenti a vivere

26 PERUSINI, L'amministrazione della giustizia, p. 214.

27 Sull'omicidio cfr. Giovanni CHIODI/Claudio POVOLO, L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI–XVIII). Vol. 1: Lorenzo Priori e la sua pratica criminale, Sommacampagna 2004, pp. 142–168.

28 PERUSINI, L'amministrazione della giustizia, p. 213.

29 Sulla gravità della pena del bando cfr. Michael R. WEISSER, Criminalità e repressione nell'Europa moderna, Bologna 1989, p. 59.

30 Cfr. la condanna di Valentino Fornasiero di Varmo per l'uccisione di un certo Pellegrino di Belgrado: *et si captus fuisset infra confines [...] ducatur super solario eminenti et ibi obruncetur ei caput a spatulis, ita quod moriatur, cuius corpus postea dividatur in quatuor quartis, quorum duo suspendantur in castro Belgradi et duo in confinia Tegurii* (si tratta dell'attuale paese di Teor, in cui si era consumato il delitto. ASU, contea di Belgrado, b. 149, fasc. sentenze criminali, 16 giugno 1559).

31 Pietro Marino, che aveva ucciso Candido Cavano, fu bandito *perpetuamente* dal tribunale di Tolmezzo che aveva altresì stabilito che, in caso di cattura entro i confini della Giurisdizione, *egli sia mandato a servire per galliotto sopra le galere del Serenissimo Dominio per anni sei continui, et poi ritorni al bando*. ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 326, f. 32 (sentenza del 17 dicembre 1603).

32 Ancora una sentenza di Tolmezzo: Margherita Misdariis, colpevole di infanticidio, fu bandita *da questa terra et giurisdizione perpetuamente, e se in alcun tempo romperà li confini et sarà presa, star debba in prigione serrata per un anno integro, et poi di nuovo ritorni al bando* ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 326, f. 101 (sentenza del 9 marzo 1607).

33 POVOLO, L'intrigo dell'onore, p. 198.

pacificamente stabilendo pesanti penali per i trasgressori) dalla famiglia della sua vittima, in modo da assicurare le autorità veneziane che il suo ritorno non avrebbe provocato vendette o ritorsioni.³⁴

Giustizia, pacificazioni e procedura

L'atto di pace³⁵ non era solamente necessario per il rientro dei banditi, ma più spesso veniva stipulato quando il procedimento penale era ancora in corso. Ciò offriva notevoli vantaggi alle parti in causa ed era una soluzione ben accettata anche dai tribunali.

Un esempio: il 20 giugno 1636, a Spilimbergo ci fu una *rissa et questione*. Leonardo ed Osvaldo di Zorzi, assieme ad Antonio Tolusso, ferirono gravemente tale Leonardo Rizzotto, il quale *restò offeso con un bastone ferrato sopra il capo con rottura di pelle et effusione di sangue, et con altri bastoni non ferrati sopra la schiena et braccio sinistro*. Qualche giorno dopo, grazie alla mediazione di due persone che dovevano godere di un certo prestigio, *ser Antonio Valentino e ser Giovanni Battista Antonini*, i quattro si ritrovarono e, di fronte a un notaio, *hanno fatto vera et reale pace [...] rimettendo perciò esso Rizzotto alli predetti Leonardo, Antonio e Osualdo ogni sua pretesa et attione criminale che per tal causa potesse competere in qual si voglia modo, rimuovendosi da qualunque istanza*.³⁶

L'accordo conveniva a entrambe le parti. Sicuramente agli aggressori, in quanto il Rizzotto, accettando la pacificazione, rinunciava a qualsiasi azione penale, anzi pregava *la giustitia a non volere proceder più oltre conta l'antedetti*.

Inoltre, anche il Rizzotto aveva ottenuto qualcosa, e non di scarso rilievo: innanzi tutto, gli avversari si erano umiliati con la richiesta di perdono, reintegrando la perdita di onore e di reputazione che aveva subito soccombendo all'aggressione. Poi, su un piano più materiale, per ottenere la rinuncia all'azione penale i tre aggressori *si obligorno pagare al sudetto Rizzotto ogni danno, spesa et interesse che per tal danno patir potesse*. L'ammontare della cifra sarebbe stato stabilito grazie ad un arbitrato, procedura informale che si sarebbe conclusa in una quindicina di giorni, un periodo incomparabilmente più breve di quello richiesto da un processo prima penale e poi civile.³⁷

34 Michelangelo MARCARELLI, Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta. In: Giovanni CHIODI/Claudio POVOLO, L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI–XVIII). Vol. 2: Retoriche, stereotipi, prassi, Sommacampagna 2006, pp. 279–281.

35 Su questo argomento, cfr. Marco BELLABARBA, Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna. In: Marco BELLABARBA/Gerd SCHEWERHOFF/Andrea ZORZI (a cura di), Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna (Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento – Contributi 11), Bologna 2004, pp. 189–213.

36 ASP, notarile antico, b. 1193, fasc. 8458, 26 giugno 1636.

37 Solitamente simili questioni venivano risolte secondo equità tramite l'istituto del *compromesso more veneto*: le parti nominavano un arbitro ciascuna (erano definiti *comuni amici et amicabili compositori*) che avevano due settimane di tempo per raggiungere un accordo. Se ciò non accadeva i due arbitri ne nominavano un terzo *alle parti non sospetto* che nel giro di pochi giorni emetteva la *sentenza arbitraria*. Quest'ultima, formalmente, era inappellabile. Cfr. Giovan Battista BILLIANTI, Formulario per l'uso dei notai di villa, Udine 1781, pp. 82 e sgg.

Generalmente i giudici che operavano nei tribunali feudali del Friuli erano ben propensi ad accettare questo tipo di soluzioni compromissorie. Quando veniva presentato l'atto di pace, redatto e autenticato da un notaio, il processo si interrompeva o, nella peggiore delle ipotesi, a fronte dell'ammissione di colpa dei convenuti, contenuta esplicitamente nell'atto stesso³⁸, veniva loro comminata una pena pecuniaria, più o meno onerosa a seconda del tipo di reato, *mitius agendo stante la pace*.³⁹ Anche in caso di omicidio, *stante la pace*, generalmente le pene irrogate erano di carattere pecuniario.

L'esame di un paio di fascicoli processuali chiarirà l'impatto che la presentazione di questi atti di pace aveva sull'amministrazione della giustizia e, allo stesso tempo, offrirà un esempio di come si svolgeva la procedura all'interno di un tribunale friulano.

Il primo caso riguarda un fatto di sangue giudicato dal tribunale di Belgrado tra la fine del 1666 e l'inizio del 1667: questo processo mi è sembrato interessante anche perché documenta una situazione di conflitto che doveva essere abbastanza ricorrente in un contesto rurale come quello friulano nel XVII secolo.

Venerdì 26 novembre 1666 il decano (una sorta di rappresentante del giurisdicente) di Rivis, Ioseffo Marcuzzo, si presentò alla cancelleria di Belgrado per riferire che il suo compaesano Orlando *quondam* Ioseffo Masotto *martedì prossimo passato... habbi offeso con un vangolino di taglio nella tempia dritta Zuan Battista figliolo di ser Domenico Borgo di detto luogo, con rottura di pelle et uscita di sangue, et d'un'altra percossa sopra il dritto braccio di sopra il comio, essendo restato negro et gonfio*.⁴⁰ Ioseffo Marcuzzo conosceva bene gli obblighi che il suo incarico comportava: in effetti, si preoccupò di segnalare con precisione le conseguenze dei colpi inflitti dal Masotto, probabilmente non ignorando che l'uscita di sangue da una ferita aveva delle conseguenze ben determinate nella comminazione della pena.⁴¹ Inoltre fu in grado di segnalare i nomi di ben cinque testimoni che avevano assistito al fatto. Probabilmente aveva ritardato di alcuni giorni la denuncia proprio per raccogliere queste informazioni.

Una volta verbalizzate le dichiarazioni del Marcuzzo, il cancelliere riferì l'accaduto al capitano del contado, *il molto illustre et eccellentissimo signor Giovanni Moratto*, il quale decise di aprire formalmente *il dilligente processo*.

38 "Per la pace il reo viene a confessare il delitto senza altra prova, quando che però sia fatta specialmente per quel delitto del qual si tratta [in processo]", CHIODI/POVOLO, L'amministrazione 1, p. 91.

39 Questa era la formula usata nelle sentenze del tribunale di Tolmezzo, cfr. ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 326.

40 ASU, contea di Belgrado, b. 151.

41 In molti statuti medievali la cosiddetta "effusione di sangue" comportava un raddoppio dell'ammenda normalmente irrogata nei casi di ferimento. Questa normativa fu comunque mantenuta in epoche successive, cfr. ad esempio gli statuti di Venzone tradotti in volgare e pubblicati nel 1568 (CAVINA, Statuti di Venzone p. 46).

La domenica successiva, il 28 novembre, furono iniziati gli interrogatori. Il primo ad essere ascoltato fu Giovan Battista Borgo, che si presentò in tribunale con *involta la testa in panni di lino*, e dopo di lui, le persone indicate dal decano.

Il racconto di Giovan Battista chiarì le circostanze dell'aggressione che aveva subito. Egli aveva portato al pascolo i suoi animali, quando, verso sera, uno di questi gli fuggì e fu trovato da Orlando Masotto in un suo campo. Quest'ultimo, secondo le parole di Giovan Battista, *hautone a sdegno, benchè il campo non fusse seminato d'alcuna cosa, senza dirmi nulla mi percosse con il ... vangolino diverse volte*. Il cancelliere, che conduceva l'interrogatorio, rimase sorpreso del fatto che Orlando avesse aggredito Giovan Battista, tenuto conto che l'animale fuggito *non li facesse danno, massime non essendo quello [il campo di Orlando] seminato*. In effetti, nella stagione fredda, la consuetudine permetteva il pascolo anche nei terreni di proprietà privata.⁴²

Consequentemente, chiese a Giovan Battista se tra lui e Orlando *procedesse alcun disgusto o inimicitia*; avuto risposta negativa, concluse l'interrogatorio chiedendo *che istanza facci alla giustitia contro detto Orlando*. La risposta fu *faccio istanza che sia castigato*. Giovan Battista aveva di fatto querelato il suo aggressore.

Subito dopo furono sentiti quattro dei cinque testimoni indicati nella denuncia del decano Ioseffo Marcuzzo: alcuni di loro aggiunsero qualche particolare, affermando che nel terreno di Orlando c'era ancora del mais da raccogliere (secondo un altro testimone, si trattava di spelta), per cui egli aveva patito un certo danno ed era perciò comprensibile la reazione che aveva avuto nei confronti di Giovan Battista.

L'ultima testimone indicata nella denuncia fu ascoltata il 6 gennaio 1667, oltre un mese dopo i primi interrogatori. Perché questo ritardo in una procedura che pareva prontamente iniziata e sembrava condotta con speditezza? Probabilmente il cancelliere aveva intuito che c'erano i margini per un accordo tra le parti e quindi non volle forzare i tempi, temendo forse che la citazione in giudizio dell'imputato avesse potuto ostacolare le trattative.

Trattative che in effetti ebbero un felice esito: poco dopo l'ultima escussione infatti, fu presentato un atto notarile datato 17 dicembre 1666 che attestava come gli avversari tra loro *si sono pacificati per il disgusto passato*. Da notare che questo atto era la ratifica di un accordo privato sottoscritto dalle parti grazie all'intervento di mediazione del pievano di Turrída, che esercitava la cura d'anime anche nella *villa* di Rívis.⁴³ Non era raro che gli uomini di chiesa agis-

42 Alcuni statuti ratificavano questa consuetudine, lasciando libero il pascolo da metà ottobre fino al primo aprile. Cfr. Giorgio BAIUTTI, *Antichi statuti di Cassacco, Montegnacco e Raspano*, Cassacco 2005, p. 32.

43 Ecco il testo, contenuto alla fine del fascicolo processuale: *Essendo li di passati occorso disparere tra Orlando Masot et Gio Batta figlio di messer Domenego Borgo, et perché non è successo alcun male sono fra essi pacificati, et dichiarati buoni amici, et perciò stante le cose come di sopra suplicano humilmente la Giustitita tanto messer Domenego padre come Gio Batta figlio a non procedere contra esso Masot non essendo successo male alcuno*.

sero da pacificatori nell'ambito delle parrocchie in cui operavano, anzi, spesso il loro intervento di mediazione era gradito se non esplicitamente richiesto dai parrocchiani stessi.⁴⁴

Una volta presentato l'atto di pace, il procedimento di fatto si concluse: Orlando *stante la pace* fu condannato al pagamento delle spese processuali e di una lieve ammenda.

Normalmente, una volta conclusa l'escussione dei testimoni elencati nella denuncia, o anche dal querelante stesso, se risultavano fondati elementi a carico dell'indiziato, il tribunale procedeva alla citazione, atto mediante il quale si ordinava all'imputato di presentarsi *nelle forze della giustizia* entro il termine di alcuni giorni.⁴⁵

La citazione poteva essere consegnata da un *ufficiale* del tribunale direttamente in mano all'interessato o *alla casa*; in varie occasioni essa assumeva una forma più solenne e pubblica, detta *proclama*. In questo caso, il documento veniva letto *con frequenza di popolo* nei pressi della sede del tribunale, *avanti la porta dell'audienza* o *sub logia preconia*.⁴⁶ A Moggio, invece, si sceglieva un momento particolare per avere la maggiore pubblicità possibile, come testimonianza la formula di solito usata: *fu pubblicato il premesso proclama su la piazza di Moggio nell'uscir di messa... essendo quantità di popolo ad udire*.⁴⁷

Nella citazione erano elencati i capi d'accusa, sui quali l'imputato era chiamato a discolorpa. Se l'imputato non si presentava, poteva essere condannato in contumacia. Solitamente ciò accadeva nei casi di omicidio, o comunque qualora si rischiasse una condanna ad una pena *corporale*.⁴⁸

In caso di presentazione, l'imputato era di solito accompagnato dall'avvocato, e dopo un primo interrogatorio (costituito) doveva essere incarcerato in attesa del giudizio, a meno che non trovasse una persona che fosse disposta a prestare una fideiussione (detta *de iudicio sisti et iudicatum solvendo*) che

44 MARCARELLI, *Pratiche di Giustizia*, p. 265. Su questi aspetti, interessante la testimonianza sull'operato di un canonico di Concordia raccolta durante una visita pastorale nel 1584: *In Concordia detto monsignor Marino è tenuto un po' per fastidioso e superbo, ma è ben vero che quando occorre qualche rissa lui cerca d'interporre e far pace*. Interessante notare come i concordiesi non apprezzassero tanto le qualità spirituali dell'uomo di chiesa, quanto piuttosto la sua sollecitudine nell'intervenire nelle contese e la sua capacità di fare da "paciere". Cfr. Eugenio MARIN, *Il capitolo della cattedrale di Concordia nella prima età moderna*, Toglio Veneto 2005, p. 26.

45 Secondo il pratico Lorenzo Priori, la citazione era un atto di fondamentale importanza: *perciò che alcuno non può esser condannato se non è prima, quando non sia retento, citato legittimamente, essendo che la citazione è di ragione divina, naturale, canonica et civile, anzi che è la sustantia, l'essentia del processo et del giudizio criminale*. CHIODI/POVOLO, *L'amministrazione 1*, Sommacampagna 2006, p. 31.

46 ASU, contea di Belgrado, b. 154, 28 febbraio 1684 e 18 novembre 1611.

47 ASU, giurisdizione dell'abbazia di Moggio, b. 50, "Processo criminale formato contra Francesco Siniga detto il Contino...", 19 giugno 1639.

48 Nicolò OTTELLIO, *Del modo di diffendere li rei*, ms. conservato nella Biblioteca comunale di Udine, fondo principale, n. 1073.

impegnava l'imputato a ritornare in tribunale ogni volta che ciò gli fosse stato richiesto. Dopo questo interrogatorio, l'avvocato richiedeva gli atti processuali (pubblicazione) al fine di preparare le difese.

Generalmente queste assumevano la forma *per capitula*: i testimoni a difesa dovevano rispondere a determinate domande che, in primo luogo, avevano lo scopo di proporre una versione dei fatti da contrapporre alle accuse. In secondo luogo, quando le circostanze di un reato non potevano essere chiarite in maniera favorevole all'imputato, si puntava sulla fama delle persone coinvolte. Significativi in questo senso i capitoli presentati dall'avvocato Bernardino Rivera a difesa di Zuanne Pangon, accusato di un omicidio durante una rissa⁴⁹: la vittima era *persona d'insolenti e temerarie maniere, inoltre era sempre solito portare addosso un coltello lungo, col quale ben spesso minacciava di offendere alcuno*. Il tutto per avvalorare la tesi di una legittima difesa del suo cliente, che naturalmente è stato sempre *persona di buona et piacevole natura, timorosa di Dio et della giustizia*.⁵⁰

Dopo l'escussione dei testimoni a difesa, l'avvocato poteva presentare un'allegazione: si trattava di un'ulteriore scrittura che riassumeva tutte le tesi difensive, o che riepilogava i contenuti dell'arringa finale.⁵¹ In molti fascicoli processuali, questo era l'ultimo atto prima della promulgazione della sentenza.

La presentazione di una pace poteva intervenire in un qualsiasi momento della procedura; nel caso sopra citato, riguardante il ferimento di Giovan Battista Borgo, la pace stessa portò all'immediata chiusura del processo, mentre altri procedimenti penali continuarono, anche se, inevitabilmente, la scansione delle varie fasi sopra descritte risultava modificata.

Ancora un episodio giudicato dalla corte di Belgrado.⁵² In una sera del settembre del 1612, nella *villa* di Nespolo, scoppiò una rissa che coinvolse Domenico Fauri, Daniele Toson e Domenico Basso. Quest'ultimo rimase leggermente contuso da alcune sassate che gli furono lanciate prima che riuscisse a rifugiarsi in casa. I motivi della contesa oggi sarebbero definiti futili, ed erano nati in seguito ad un diverbio durante una partita a morra tra Domenico Basso e Daniele Toson. Volarono pesanti insulti e si venne alle mani.⁵³ Pur essendo

49 Il processo fu celebrato a Belgrado tra 1611 e 1612. Cfr. ASU, contea di Belgrado, b. 154.

50 La pubblicazione delle testimonianze avrebbe permesso alla parte in causa di richiederne copia ed eventualmente procedere a produrre nuovi capitoli e testimoni. In Claudio POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale, e prassi processuale nella Repubblica di Venezia*: da Lorenzo Priori ai *pratici*, pp. 45–58 è puntualmente descritta la procedura in uso nel tribunale di Tolmezzo.

51 Varie sentenze di processi celebrati a Tolmezzo citano le *rilevanti difese a voce* fatte dagli avvocati. Cfr. ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 326.

52 ASU, contea di Belgrado, b. 150.

53 Daniele Toson aveva perso una *da otto*, e chiese di alzare la posta della successiva partita, invitando Domenico Basso a giocare un *cechino*. Questi accettò, ma non avendo il contante si impegnò in caso di perdita a pagare "con tanta moneta o tanta roba". Daniele si rifiutò di giocare a queste condizioni, mettendo di fatto in dubbio la parola dell'avversario, il quale, umiliato, gli rispose insultandolo pesantemente, *che andasse a farsi buzerare*. Fu rimproverato da Zuan Domenico Fauri (*Domenego questo non è un bel parlare ad un giovane*), ma senza effetto, anzi, aumentando ancor di

divisi dall'intervento di varie persone, i tre continuarono ad insultarsi, quando però nelle mani di Domenico Fauri comparve una *zagalia*, portatagli dal figlio, Domenico Basso pensò bene di fuggire.

Il giorno successivo, il 14 settembre, egli si recò a Belgrado a sporgere querela. Nonostante la levità delle conseguenze della rissa (*mostrò di sotto la cintura una rossezza come un scudo d'argento grande*), chiese che i suoi aggressori fossero *castigati*, nominando alcuni testimoni, che furono citati il 4 ottobre seguente. Le escussioni confermarono il fatto, anche se il processo procedeva a rilento (ebbero luogo solo due interrogatori, il 6 e il 30 ottobre).

Il 22 novembre Domenico Basso *querelante* e Domenico Fauro *querelato*, a nome anche di Daniele Toson si recarono assieme in cancelleria e *dissero haver fatto buona pace insieme, et però detto Domenego si rimosse dalla querela per lui instituita*; da parte loro i convenuti supplicarono la *giustizia a non proceder più oltre nel presente processo*. La richiesta non venne però accolta. L'ultimo di dicembre il capitano citò a difesa i due imputati.

Il 7 febbraio successivo alla presenza del giudice stesso, *gl'antedetti citati* rinunciarono a difendersi *stante la pace seguita*. Subito dopo, la sentenza: i due furono condannati *nelle spese del processo solamente*. Era in pratica un'assoluzione.

Resta da capire, vista questa conclusione quasi scontata, perché il capitano non interruppe il processo già al momento in cui le parti annunciarono la pace. Forse egli non era del tutto convinto dell'effettiva composizione della vertenza, più probabilmente la vera causa era costituita dalla mancata produzione di un atto notarile che attestasse in maniera inoppugnabile l'effettivo raggiungimento di un accordo. Comunque la presentazione in cancelleria delle parti del 22 dicembre segnò di fatto la conclusione della fase istruttoria, in quanto la pace provava la veridicità delle accuse. In altre parole, il capitano non ritenne di ascoltare gli altri testimoni nominati nella querela in quanto l'aver fatto pace costituiva, da parte degli accusati, una vera e propria ammissione di colpevolezza.⁵⁴

I rapporti con il luogotenente di Udine

Come è stato sopra affermato, i tribunali friulani godevano di un'ampia autonomia nell'amministrazione della giustizia penale, in forza dei privilegi confermati dopo la conquista di Venezia. Questa situazione iniziò a mutare a

più la tensione: *La vuoi ti per esso?*. Significativa la risposta, dopo la quale si venne alle mani: *Sì, io la pigliarò per deffender il suo honor et mio*. In effetti, un insulto non vendicato poteva comportare una perdita di onore e di prestigio, e tale perdita si rifletteva anche sulla famiglia della persona umiliata. L'onore può essere inteso come *il giudizio del valore di una persona nella società, stabilito in base a come gli altri lo valutano e come egli valuta sé stesso*. Inoltre, *se colui il cui onore viene attaccato decide di non rispondere, c'è il rischio che possa essere considerato inferiore*, cfr. Carmel CASSAR, *Il senso dell'onore*, Milano 2002, pp. 13 e 17.

⁵⁴ Cfr. supra.

partire dagli anni Settanta del XVI secolo. In questo periodo la politica della Dominante si stava indirizzando verso l'attuazione di un maggior controllo dell'ordine pubblico in Terraferma, al fine di ridimensionare il potere assunto dai più potenti lignaggi aristocratici, i quali erano in grado, attraverso vaste clientele e compagnie di bravi, di contrastare a livello locale il governo marciano. In una materia di fondamentale importanza come l'amministrazione della giustizia, Venezia scelse di agire a livello procedurale con la promulgazione di leggi che limitassero l'influenza delle clientele nobiliari specialmente nei giudizi criminali senza intaccare formalmente i privilegi concessi al momento della conquista dei vari territori.⁵⁵ Si trattava di provvedimenti pensati per i tribunali delle grandi città, controllati appunto dalle potenti aristocrazie urbane, ma essi e più in generale il mutato clima politico ebbero delle conseguenze anche sui piccoli tribunali feudali.

Per quanto riguarda il Friuli, in data 15 febbraio 1578 il Consiglio dei X prese un provvedimento molto significativo riguardante le armi da fuoco. Ogni tribunale avrebbe dovuto segnalare al luogotenente i casi di *sbari d'arcobusi* accaduti nel territorio di competenza. Stava poi al magistrato udinese decidere se intervenire inviando *uno per suo nome ad assistere alla formatione del processo* oppure avocare il procedimento al proprio tribunale. In ogni caso, quando il *giudicante sarà a termine di far la sentenza, debba, avanti che la estenda, comunicarla al luogotenente, il quale se giudicherà, veduto che habbia il processo, che il caso meriti il bando di terre & luochi & la confiscation de beni possa esso luogotenente farlo*.⁵⁶ Questo provvedimento permise al luogotenente di esercitare un controllo significativo della conflittualità, limitando l'autonomia giurisdizionale dei tribunali feudali.

Una supplica del 1611 presentata al Consiglio dei X dalla magnifica comunità di Tolmezzo, contenente la richiesta che le spese per mantenere i *ministri et curiali* mandati dal luogotenente in Carnia per istruire i processi nei casi di *archibuso* fossero pagate dal comune in cui il crimine era avvenuto, indica come gli interventi udinesi fossero sistematici o quanto meno molto frequenti.⁵⁷

Un altro mezzo a disposizione del luogotenente per controllare l'attività dei tribunali a lui sottoposti era dato dalle cosiddette "lettere di remissione". Si tratta di un antico istituto giuridico risalente all'epoca patriarcale, mediante

55 "Di fronte all'insorgenza del problema della criminalità e dell'ordine pubblico, il centro dominante, a partire dagli anni '70 e '80 del Cinquecento si era inserito con determinazione nelle strutture di potere locali, rompendo quegli equilibri che per lungo tempo avevano regolato i rapporti con i centri sudditi. Nel 1582-83, con la riforma del Consiglio dei X il gruppo dei *giovani* aveva imposto nuovi assetti istituzionali al centro del Dominio, avviando una più decisa politica repressiva nei confronti dei ceti aristocratici della Terraferma." Cfr. PovoLO, L'intrigo dell'onore, p. 155.

56 Leggi per la patria del Friuli, Udine 1686, p. 126.

57 Ibidem.

il quale l'alto magistrato poteva astringere i tribunali interessati a riavviare i processi che si erano conclusi con condanne in contumacia.⁵⁸

Solitamente, i processi riaperti su disposizione del luogotenente si risolvevano in maniera favorevole agli imputati. Il bando veniva commutato in pena pecuniaria, più o meno elevata a seconda del periodo trascorso in esilio. Un esempio: Giovan Battista di Fais di Piano d'Arta era stato bandito dalla Carnia *per anni dieci continui come contumace, per l'imputazione d'haver egli... ferito di più ferite ser Gregorio Ianise ciroico di Tolmezzo*. Dopo quasi sette anni di esilio, Giovan Battista riuscì a farsi riammettere in giudizio,

*viste le lettere dell'illustrissimo signor luogotenente... presentate da parte del predetto Batta..., nelle quali sua signoria illustrissima ci commette a dover admettere detto Batta a presentarsi nelle forze nostre per occasione della sudetta imputazione et a far le sue difese, non obstante la sudetta sentenza contro di lui pubblicata, delle qual lettere fu da noi concessa l'esecuzione.*⁵⁹

I giudici tolmezzini dovettero riaprire il processo nelle sue varie fasi, puntualmente registrate nella sentenza: interrogatorio dell'imputato (*constituto de plano*), difesa per capitoli, arringa dell'avvocato e parere del consiglio della comunità. La sentenza commutò il bando in una ammenda di cinquanta lire.

La pace tra le parti determinava un'ulteriore riduzione della pena. E' il caso di Flumiano Gottardis, condannato il 5 ottobre 1600 a cinque anni di bando dalla Carnia. Nel mese di maggio 1604 il processo fu riaperto grazie ad una lettera del Luogotenente che, secondo le parole dei giudici, *ci commette che, se così è che sia stato bandito detto Flumiano da questa giurisdizione senza aver fatto difesa di sorte alcuna, dobbiamo admetterlo a far le sue difese, et fatte, espedirlo come si conviene per giustizia*.⁶⁰ Il processo si concluse con la revoca della prima condanna, e con la comminazione di una ammenda poco più che simbolica, pari a 16 lire, *essendo seguito fra le sudette parti buona et sincera pace e anche considerato il tempo nel quale il predetto Flumiano è stato in bando*.

Gli interventi del luogotenente potevano esplicitarsi anche quando la procedura era ancora in corso: talvolta, quando era evidente l'inerzia o la parzialità dei tribunali interessati, il testo delle ingiunzioni del magistrato udinese diveniva una severa reprimenda dell'operato dei giudici. Ancora un caso riguardante la Carnia.⁶¹ La sera del 24 agosto 1665, Leonardo di Iusto di Imponzo subì una feroce aggressione da parte del compaesano Odorico Pittoni. La drammaticità della situazione si evince da quanto riferì lo stesso Leonardo ai giudici tolmezzini:

58 POVOLO, L'intrigo dell'onore, p. 132. Una parte del Consiglio dei X e Zonta stabiliva che il luogotenente non potesse avvalersi delle lettere di remissione nei casi di bando definitivo. Cfr. Leggi per la Patria, 1686, p. 32.

59 ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 326, pp. 21-22.

60 ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 326, p. 35.

61 Il processo e contenuto in ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 327, pp. 203-231.

cridavo misericordia, et gli addimandavo la vita per amor di Dio, che non mi amazasse, ma che mi lasciasse viver almeno che potessi confessarmi, et detto Odorico... mi disse per risposta che non era tempo di conceder la vita, perché era stato mandato a far quello che faceva.

Ed in effetti, Odorico se ne andò dopo aver lasciato Leonardo *disteso per terra per morto*.

Si trattava di un'aggressione su commissione. A dispetto della gravità dell'accaduto, i giudici si mossero con una certa lentezza, infatti Leonardo fu sentito solamente il 7 ottobre successivo. L'escussione dei testimoni indicati da Leonardo stesso iniziò addirittura nel febbraio dell'anno seguente. La procedura stava andando molto a rilento, ciò nonostante si riuscì a conoscere i nomi dei presunti mandanti che furono citati in giudizio. Erano Nicolò Pittone e suo figlio Giacomo, probabilmente parenti di Odorico. Evidentemente godevano di protezioni all'interno del tribunale di Tolmezzo: anche se non si presentarono *nelle forze della giustizia* non fu preso alcun provvedimento nei loro confronti.⁶² Questo fatto, assieme alla morte di Leonardo, forse causata dalle ferite che aveva subito, indussero la vedova a ricorrere al luogotenete Zaccaria Valleresso.⁶³ I toni della lettera spedita dal tribunale di Udine il 4 giugno 1667 erano duri:

Esponendoci Maria Chiandona d'Imponzo nella Cargna come sono circa due anni che fu formato da voi processo per offese sollevate dal quondam Lenardo suo marito, mancato di vita per le medesime offese, né da tanto tempo in qua siate mai divenuti all'espeditone del medesimo; vi commettemo però che nel termine di giorni otto debbiat haver espedito il medesimo processo, essendo di dovere che gli oppressi restino sollevati et li rei castigati a misura delli suoi debiti; altrimenti spirato detto termine avocheremo a noi l'istesso processo.

Difficilmente un giudice poteva ricevere una lettera peggiore di questa, nella quale si censurava pesantemente l'operato del tribunale nel quale prestava la sua opera in nome dei principi basilari che informavano la giustizia, e che erano invocati prima della pubblicazione di ogni sentenza: il castigo dei *rei* e il *sollievo* degli *oppressi*.

L'ingiunzione ebbe effetto pressoché immediato: già il giorno successivo al recapito della lettera si presentarono in tribunale gli avvocati difensori, riavviando di fatto un procedimento che era fermo da molti mesi. Il trasferimento del processo a Udine avrebbe comportato una grande perdita di prestigio sia da parte del tribunale, sia da parte del ceto dirigente tolmezzino (cui appartenevano anche gli avvocati difensori) che proprio nel controllo dell'amministrazione della giustizia aveva una delle forme più significative di esercizio del potere.

62 Generalmente, in questi casi si procedeva alla condanna in contumacia.

63 Da notare che l'aggressione aveva avuto conseguenze drammatiche non solo per Leonardo, ma anche per tutta la famiglia: Leonardò chiese ai giudici che astringessero Odorico *a darmi il vito et vestito in vita mia, et che possi anco mantener mia madre vecchia, mia moglie pregnant et relevar tutte le mie creature, perché mai altro sono buono di lavorar*. In effetti, i colpi subiti gli avevano pregiudicato l'uso del braccio destro.

I termini imposti dal Luogotenente non furono rispettati alla lettera: il magistrato lasciò il tempo necessario al completamento della procedura. Il 30 giugno furono formalizzate le accuse contro Odorico Pittone attraverso il proclama⁶⁴, mediante il quale lo si invitava a difendersi *nelle forze et all'obbedienza di questa giustizia*.

Egli non si presentò. Il 19 agosto fu emanata la sentenza nei suoi confronti: cinque anni di bando dalla Carnia. Da notare che la condanna non fu decisa solamente dai tre giudici, ma si preferì coinvolgere nella decisione tutto il consiglio cittadino, per conferire una maggiore dignità alla sentenza. In questo modo, in caso di ricorso in appello, sarebbe stato più difficile modificare la pena inflitta all'esecutore materiale dell'agguato.

Pochi giorni dopo, fu decisa la sorte di Nicolò e Giacomo Pittone. Su di loro non era emerso nulla di veramente compromettente (le accuse erano basate su delle voci che non avevano trovato conferma da alcun testimone) per cui non era stata contro di loro formalizzata alcuna accusa, ed erano stati solamente chiamati in giudizio mediante la cosiddetta citazione *ad informandam curiam*. Si trattava di una formula ambigua che non permetteva al citato stesso di sapere il vero motivo della convocazione in tribunale: in altre parole non era dato sapere se veniva ascoltato come imputato o come testimone.⁶⁵ Il 26 agosto furono *intimate le difese* al loro avvocato, ed il 7 settembre successivo i due furono invitati a consegnarsi *nelle forze* del tribunale. I due provvedimenti furono ignorati, ed il 15 settembre fu emessa la sentenza: i due avrebbero dovuto pagare *in solidum* 25 lire ed un terzo delle spese processuali.

Era una pena probabilmente eccessiva; in base a quanto avevano effettivamente in mano i giudici sarebbe stato più logica un'assoluzione se non piena almeno *pro nunc* (corrisponderebbe, in termini attuali, ad un'assoluzione per insufficienza di prove). Questo eccesso di zelo era forse dettato da un tentativo, di fronte al luogotenente, di compensare con una decisione dura ed esemplare l'inerzia dimostrata nella prima fase istruttoria del processo. Consapevoli di questo, i giudici non ricorsero al parere del consiglio della comunità.⁶⁶

Nel caso sopra descritto, l'intervento del luogotenente era volto a porre rimedio ad una situazione di palese iniquità nei confronti della famiglia di Leonardo di Iusto.

Poteva anche accadere che il magistrato udinese si intromettesse anche in processi che avevano un andamento regolare: in genere si trattava di richieste di proroghe dei termini di presentazione degli imputati citati in giudizio, concesse su richiesta del diretto interessato, per evitare condanne in contumacia.

⁶⁴ Cfr. sopra.

⁶⁵ CHIUDI/POVOLO, L'amministrazione 1, p. 38.

⁶⁶ E in effetti, come si evince da una laconica annotazione posta alla fine del fascicolo processuale, Nicolò e Giacomo Pittone decisero di ricorrere in appello.

Con questi atti il luogotenente interferiva con la normale attività dei tribunali sottoposti: interpretati in questa ottica, tali interventi erano funzionali a ribadire la superiorità gerarchica del luogotenente stesso.⁶⁷ Anche in questo caso, dal punto di vista formale, erano però fatti salvi i privilegi concessi ai vari giurisdicenti.

Le suppliche a Venezia

Oltre ai provvedimenti dei quali sopra si è cercato di esporre il funzionamento e l'impatto sulla procedura, i principali tribunali veneziani avevano a disposizione varie possibilità per ingerirsi nell'attività dei tribunali minori. Si trattava, tra le altre, di quello che è stato definito *l'accesso diretto dei sudditi agli organi supremi della Dominante*: le cosiddette suppliche.⁶⁸ Erano delle scritture mediante le quali sudditi di qualsiasi rango, come anche comunità, corporazioni, ecc. potevano far pervenire le proprie istanze alle varie magistrature veneziane competenti.⁶⁹

Numerose risultavano essere le lamentele riguardanti vere o presunte parzialità nell'amministrazione della giustizia: il supplicante solitamente richiedeva che il processo fosse avvocato da un tribunale superiore, che era ritenuto al di sopra delle parti.⁷⁰

Mi sembra significativo il testo di una supplica presentata al Collegio nel 1578. Il contesto è quello di Pordenone. La comunità godeva di estesi privilegi giurisdizionali (il podestà assieme ai tre giudici cittadini aveva diritto di giudicare in prima istanza sia in civile che in penale), che la presenza del provveditore veneziano non riusciva ad intaccare.⁷¹

Fin il primo di quaresima prossima passata da Fabio Calcinello da Valvason con l'istigazione di Paulo suo padre fu morto l'infelice Antonio Regillo giovane d'età d'anni 21, figliolo di me povero Curio quondam messer Zuan Antonio pittore ditto Pordenon, il qual caso non è fin hora stato spedito per la potenza di Ascanio Amaltheo cancelliero di quella spettabile comunità di Pordenon, qual è cognato di uno Giulio Zeiario cognato di questo

67 Un esempio in ASU, Giurisdizione di Moggio, b. 50, fasc. "Processo criminale formato contra Francesco Siniga detto il Contino...", in data 15 luglio 1639: il luogotenente Renier Foscarini ordinava ai giudici mosacensi di *conceder termine di mese uno a Francesco Siniga detto il Contino di Resiutta di ordine vostro proclamato, affine che in questo mentre possa consigliare le cose sue*.

68 POVOLO, L'intrigo dell'onore, p. 172.

69 Spesso in queste scritture si vede chiaramente l'intervento di un avvocato: *Fu sempre mente et intentione di vostra serenità che li giudici in ogni sorte di materia, benchè leggiera et di poco momento, seguissero non solo quella incontaminata giustitia che si conviene alla grandezza et religione di questa illustrissima Repubblica, ma anco [fossero] liberi da ogni qualità di suspitione che gli huomini si potessero immaginare, acciòchè le sue sententie et giudicature fussero ammirate, riverite et imitate da tutti come sacrosante, et divine. E' l'incipit di una richiesta di ricusazione dei giudici del tribunale della Frattina, villa aperta dove non sono preggioni per li rei. ASV, collegio, risposte di fuori, b. 332, 9 dicembre 1578.*

70 Numerose le suppliche che denunciavano la parzialità del tribunale del Consolato di Vicenza, che godeva fra l'altro di larghissimi privilegi. Cfr. POVOLO, L'intrigo dell'onore, p. 313.

71 Claudio POVOLO, Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. In: Gaetano Cozzi (a cura di), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), Roma 1980, p. 179.

Paulo Calcinello, anzi che havendo costui formato il processo sopra questo caso, perché non apparesse il vero successo del fatto, ha ommesso di usar quella diligenza che si ricercava di fare in simil caso.

*Né punto è da meravigliarsi se questo Ascanio ha usato contra di me questi termini per-
ciò che costui è huomo dottissimo et sagazzissimo, et tale che governa buona parte di quella
spettabile comunità, et in lui consisteno gran parte di giuditii sì civili come criminali, come
è notorio a tutta quella terra.*

*Ritrovasi anco giudice di quella terra uno messer Ettor Richiero dottor, di principali
di quel luoco, mio nemico et anticho persecutore, et questo Ascanio suo canceliero, talchè la
giustitia non può havere la sua debita essecutione in questo caso.*

*Però humilmente supplico la vostra serenità che sopra ciò, tolte le debite giustificationi
si degni questo caso delegare fuori di quella terra, a qual clarissimo reggimento che meglio
parerà al supremo giudizio di vostra sublimità.⁷²*

A prescindere dall'accoglimento o meno dell'istanza, la supplica dava inizio a una specie di *iter* che prevedeva la richiesta di notizie al rettore veneziano competente; ciò presupponeva quanto meno un accertamento da parte di quest'ultimo sul caso e quindi un'acquisizione di informazioni sull'attività dei giudici interessati (nel caso sopra citato, il collegio preferì chiedere delucidazioni non al provveditore locale ma al luogotenente di Udine, che sicuramente godeva di maggiori prestigio ed autorità). La supplica, quindi, si configurava come un'occasione per controllare ulteriormente l'operato dei tribunali minori. Se il contenuto dell'istanza aveva fondamento, il processo poteva essere delegato ai rettori delle città più importanti, oppure poteva essere avvocato dall'Avogaria di comun, dalla Quarantia criminal o dal Consiglio dei X.

Epilogo: i tribunali friulani nel Settecento

In seguito agli interventi procedurali sopra descritti – controllo dei procedimenti nei casi riguardanti le armi da fuoco, lettere di remissione, altre ingerenze luogotenenziali a processo ancora in corso – l'autonomia dei tribunali feudali friulani fu notevolmente ridimensionata. Nell'erosione delle loro competenze nell'ambito della giustizia penale – in altre parole, nella delegittimazione – un ruolo non di secondo piano fu giocato dalle possibilità di ricorrere direttamente da parte del suddito alle autorità veneziane, in primo luogo, la Signoria.

I risultati di questa politica portarono ad un cambiamento notevole nella qualità dei processi celebrati in Friuli. Già attorno alla metà del Seicento i casi più importanti venivano discussi a Udine o a Venezia. Significativa in questo senso l'attività del tribunale di Tolmezzo. Anche se la documentazione è piuttosto frammentaria, può bastare come campione: tra 1643 e 1648 ci sono pervenuti cinque brevi fascicoli processuali, riguardanti reati di entità irrisoria: si tratta ad esempio di discussioni per il possesso di una fascina o di una trivella, degenerate in qualche insulto o bastonata. Solo uno riguarda un ferimento di

72 ASV, collegio, risposte di fuori, filza 332, 10 giugno 1578.

una discreta gravità.⁷³ Allo stesso modo, sei sentenze emesse nel 1661 riguardarono insulti o ferimenti senza conseguenze.⁷⁴ Ben poca cosa rispetto al notevole numero di omicidi giudicati alla metà del Cinquecento o solamente nel primo decennio del secolo successivo.⁷⁵ Si trattava di una situazione generalizzata: ad esempio anche nella piccola giurisdizione di Colloredo, l'attività giudiziaria non andava oltre il controllo della microconflittualità, dove pure erano frequenti le ingerenze del tribunale di Udine.⁷⁶

Nel Settecento "le esigenze politiche di una giustizia la cui concezione era eminentemente quella di punire e di imporre un ordine sociale dall'alto"⁷⁷ lasciavano ben poco margine di azione ai piccoli tribunali friulani, nonostante formalmente i privilegi da loro goduti fin dai tempi della dedizione a Venezia non fossero mai stati modificati.

Stando alla documentazione rimasta, l'unico tribunale che, accanto ad un'amministrazione della giustizia orientata alla risoluzione dei conflitti e rivolta prevalentemente a perseguire reati di lieve entità (o meglio, *petty crimes*) riuscì a mantenere una certa autonomia e importanza fu quello di Belgrado. Nella prima metà del Settecento furono giudicati in questo foro reati come il contabbando che, secondo le disposizioni emanate da Venezia, sarebbero stati di esclusiva competenza dei rettori veneti.⁷⁸

Però anche questo tribunale risultava profondamente indebolito: quando un gruppo di contadini mise in dubbio la proprietà del giurisdicente belgrade-se su alcuni terreni minacciandone i coloni, egli si precipitò a segnalare il fatto al Consiglio dei X, invocandone l'intervento. Evidentemente era consapevole che il tribunale locale non era in grado di comminare una pena esemplare nemmeno a chi minacciava direttamente i suoi interessi.⁷⁹

Michelangelo Marcarelli, Gerichtsverwaltung der Lehensgerichte in Friaul im 16. und 17. Jahrhundert

Der "Stato da Terra" der Republik Venedig, das Kerngebiet des Friaul, behielt stärker als alle anderen italienischen Territorien während der gesamten Neuzeit eine Situation institutioneller Hierarchie bei und wies Charakteristiken auf, die mit feudal umschrieben werden können. Friaul bestand aus einer Vielzahl von Gerichtsherrschaften (von Adeligen, von Gemeinden und religiösen Einrichtungen),

73 ASU, fondo Gortani, documenti, b. 22, fasc. 327, p. 94 e sgg. Si trattava di una *ferita sopra la testa dalla banda sinistra, con quattro dedi di taglio di longhezza, con esser tagliata la carne et nervi, penetrando in fino l'osso, et taiato l'osso con grande effusion di sangue*. Ibidem. Uno di questi processi è stato descritto in Claudio POVOLO, *Retoriche giudiziarie*, pp. 48–49.

74 Archivio del Museo "Gortani" di Tolmezzo, fondo Roja, b. 69, fasc. Sutrìo III.

75 Cfr. sopra.

76 POVOLO, *L'intrigo dell'onore*, p. 132.

77 POVOLO, *Retoriche giudiziarie*, p. 36.

78 Un esempio in ASU, contea di Belgrado, b. 155, registro sentenze criminali, sentenze 52 e 53.

79 ASV, Consiglio dei X, processi criminali, Palma, b. 2. Il processo fu celebrato nel 1755.

die jeweils mit eigenen Rechten und Privilegien ausgestattet waren.

Im ersten Teil des Beitrages werden die Grundzüge des Rechtswesens in Friaul analysiert. Manchmal standen die Gerichtsherren selbst dem Gericht vor, in der Mehrzahl der Fälle wurden professionelle Rechtsverständige (mit Doktorat in utroque iure), „Capitani“ (Hauptmänner“) genannt, beauftragt. In den Gerichten der Gemeinden und der kirchlichen Institutionen erhielt der „Hauptmann“ öfters Unterstützung von zwei oder mehreren „Geschworenen“, die zu den Honoratioren der jeweiligen Gemeinde gehörten. Eine besondere Situation wies Tolmezzo auf: Dort saß der Vertreter der venezianischen Regierung dem Gericht vor, das sich aus drei vom Stadtrat gewählten Richtern zusammensetzte.

Was die Straftaten betrifft, sind vom Gericht Tolmezzo, das für das weitläufige Gebiet der Karnischen Alpen mit circa 20.000 Einwohnern zuständig war, zwei interessante Urteilsammlungen überliefert: Die erste umfasst 81 Prozesse zwischen 1536 und 1545; die zweite 130 Prozesse zwischen 1603 und 1610. In beiden Fällen lauten zwei Drittel der Urteile auf Mord und Körperverletzung. Körperverletzung wurde grundsätzlich mit einer Geldstrafe belegt, wenn es sich um schwere Fälle handelte mit „Landesverweis“; auf Mord stand die Todesstrafe, für einen Flüchtigen der Landesverweis, manchmal ausgedehnt auf das gesamte Friaul. Des Landesverweises konnte man sich auf verschiedene Weise entledigen, aber nicht ohne vorher den „Friedensakt“ (eine Notariatsurkunde, die Vertragspartner verpflichtete friedlich zu leben), erhalten zu haben. Der „Friedensakt“ wurde von den Gerichten selbst bei laufenden Verfahren häufig ausgestellt. Der Beitrag unterstreicht die Tendenz der Gerichte in Friaul, auf Kompromisslösungen zurückzugreifen; oft traten kirchliche Würdenträger vermittelnd auf.

Der abschließende Teil des Beitrages geht auf die Krise der friaulischen Gerichte ein, die in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts einsetzte. Die Politik Venedigs zielte auf eine verstärkte Kontrolle der öffentlichen Ordnung in der Terraferma ab, mit der Absicht, die Macht der wichtigsten Adelsgeschlechter einzudämmen, die aufgrund einer weitreichenden Klientel und zahlreicher Schergen imstande waren, die Macht der Regierung von San Marco auf lokaler Ebene zu gefährden. Im grundlegend wichtigen Bereich der Justizverwaltung griff Venedig auf der Ebene der Prozessführung ein und erließ Gesetze zur Eindämmung des Einflusses der adeligen Klientel vor allem auf die Strafergerichtsbarkeit, ohne die Privilegien formell anzutasten, die zum Zeitpunkt der Eroberung dieser Territorien gewährt wurden. Mittels Überwachung der Gerichtsverfahren in einigen Aspekten, so dem Einsatz von Schusswaffen, den Straferlässen, der Einflussnahme des Statthalters von Udine in laufende Prozesse, wurde die Unabhängigkeit der Adelsgerichte in Friaul stark eingeschränkt. Dazu trug auch die Möglichkeit der Untertanen bei, bei den venezianischen Behörden, in erster Linie bei der Signoria, Berufung einzulegen.